

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1596

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Karl e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1995

---

Riconoscimento del servizio scolastico pre-ruolo, espletato senza il titolo di studio prescritto dal personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine

---

ONOREVOLI SENATORI. - La scuola in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, soppressa dal fascismo per quasi un ventennio, non si è ancora ripresa dalla perdita di intere generazioni di insegnanti. La situazione più precaria si riscontrava nell'ambito dell'istruzione secondaria, la quale, da un'entità iniziale di 605 alunni e 21 classi nell'anno scolastico 1945-1946, si espandeva gradualmente a 5.594 alunni e 227 classi nel 1962-1963, per raggiungere, dopo la riforma della scuola secondaria di primo grado, in un ritmo vertiginoso di crescita, una consistenza di 25.391 alunni e 1.263 classi nell'anno scolastico 1992-1993. Benchè negli ultimi anni il numero degli alunni e delle classi sia rimasto costante, l'attuazione del progetto di riforma dell'istruzione secondaria superiore comporterà un nuovo aumento della popolazione scolastica.

Per sopperire alla esigua disponibilità di personale anziano qualificato ed al sempre più inadeguato afflusso di giovani leve di laureati, già nei primi anni '50 il provveditorato e le singole presidenze delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine dovevano chiamare ad incarichi di supplenza studenti universitari nonchè neodiplomati dell'istruzione secondaria superiore, nella speranza, spesso delusa, che questi ultimi riuscissero ugualmente a seguire e coronare con successo un conforme corso di studi accademici, onde poi rinforzare la minoranza dei docenti qualificati.

È doveroso rilevare che si trattava e si tratta, nella stragrande maggioranza, non di supplenze contingenti al posto di personale di ruolo temporaneamente assente, ma di veri e propri servizi continuativi, riconfermati di anno in anno, per classi ed interi istituti che altrimenti, in mancanza di aspiranti con titolo di studio, non si sarebbero potuti costituire. Al momento della espan-

sione più intensa (anno scolastico 1968-1969) tale fenomeno raggiungeva, per esempio, nella scuola secondaria di primo grado, per l'insegnamento dell'italiano l'82,4 per cento, nelle materie letterarie in lingua tedesca, il 90,2 per cento ed in matematica ed osservazioni scientifiche il 92 per cento. Soltanto il 7,6 per cento di tutto il personale docente e direttivo dell'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca, in detto anno si trovava in ruolo, a prescindere dal fatto che per tali scuole non furono mai banditi regolari concorsi a cattedre per esami, tranne un concorso speciale svolto nel 1960, riservato a pochi.

Un primo tentativo di alleggerire questa crisi strutturale, non riscontrabile in nessuna altra provincia della Repubblica, si compì con la istituzione di corsi universitari speciali in Bressanone da parte dell'università degli studi di Padova, in collaborazione con l'università degli studi di Innsbruck, durante il triennio 1970-1971/1972-1973. A tali corsi venivano ammessi coloro che in precedenza avevano prestato servizio di supplenza per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine o che avevano frequentato con profitto per almeno un biennio università nazionali od estere. Questi corsi speciali miravano al duplice fine di rinforzare il nucleo del personale docente e direttivo qualificato e di permettere ai partecipanti di uscire dalla precaria posizione giuridica di supplenti temporanei, nella quale - essendo di fatto insostituibili - buona parte di essi si trovava da parecchi anni. Ai partecipanti ai corsi triennali che avevano superato tutti gli esami prescritti, la legge 9 agosto 1973, n. 524, conferiva l'incarico a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282. La stessa legge 9 agosto 1973, n. 524, prevedeva la loro immissione automatica nei

ruoli della scuola secondaria di primo grado in lingua tedesca e delle località ladine - senza esame di abilitazione o di concorso - a partire dal 1° ottobre successivo al conseguimento del titolo di studio prescritto. Inoltre il servizio scolastico prestato anteriormente al conseguimento del titolo di studio prescritto veniva riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato, in possesso del titolo di studio legale, anteriormente all'ingresso in ruolo.

Questo beneficio della legge 9 agosto 1973, n. 524, si ricollegava peraltro ad un trattamento analogo degli insegnanti supplenti nella scuola primaria in lingua tedesca e delle località ladine, conferito dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 469.

Senonchè la stessa legge 9 agosto 1973, n. 524, in favore dei partecipanti ai corsi speciali di Bressanone di cui sopra, ben lungi dall'avviare la crisi strutturale della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine ad una soluzione definitiva, lasciava allo scoperto quella non meno importante parte del corpo docente e direttivo, la quale in precedenza o in seguito, nonostante il servizio di supplenza continuativo e la posizione periferica, portava a termine dei regolari corsi di studio accademici presso vari atenei nazionali od esteri, superando dopo la laurea esami di abilitazione o di corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074; lasciava inoltre allo scoperto i docenti in possesso di titolo di studi e di abilitazione ovvero della abilita-

zione specifica e i docenti assunti in ruolo ai sensi della legge 28 giugno 1977, n. 402, ai sensi della legge 9 agosto 1978, n. 463, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e in particolare ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 69, nonchè i docenti assunti in ruolo in base ai concorsi ordinari indetti negli anni 1983 e 1985. A costoro le disposizioni vigenti riconoscono soltanto la valutabilità del servizio scolastico pre-ruolo prestato con il possesso del titolo di studio prescritto nella misura di quattro anni interamente e, per il periodo eccedente, nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici. In conseguenza essi si trovano in posizione di palese disparità giuridica ed economica nei confronti dei beneficiari dei corsi speciali di Bressanone e della legge 9 agosto 1973, n. 524.

Di fronte a questa situazione particolare, che ha creato un certo fermento nel personale docente interessato, urge quindi un provvedimento speciale che ristabilisca la uguaglianza di diritto nella scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine, senza nulla togliere ai beneficiari della legge 9 agosto 1973, n. 524, dando un giusto ed indiscriminato riconoscimento all'intero servizio scolastico prestato con o senza titolo di studio prima dell'ammissione in ruolo, sempre tenuto conto del fatto che in questo settore il servizio di supplenza senza titolo di studio prevalentemente non era e non è di natura sostitutiva e casuale, ma di natura costitutiva e continuativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, il servizio pre-ruolo, prestato senza il prescritto titolo di studio su sede vacante o disponibile per la durata di un anno scolastico, e il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato in qualità di dipendenti provinciali e presso le scuole professionali provinciali, è riconosciuto a domanda, nella misura in cui viene riconosciuto il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo, con esclusione dei benefici connessi al riconoscimento dei servizi ai fini della carriera in base alle disposizioni vigenti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso anche agli insegnanti di seconda lingua.

3. Il riconoscimento del servizio di cui al comma 1 ha effetto ai soli fini del trattamento economico. I relativi effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme di cui alla presente legge si applicano al personale di ruolo in servizio ed al personale in quiescenza titolare di pensione alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè negli anni scolastici successivi.

## Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, a decorrere dal 1995, in lire 4.500.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno

1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

